

## **Legge n. 51 del 2010.**

Trattasi di legge sul legittimo impedimento (art. 420-ter c.p.p.) del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del Governo della Repubblica, ogni qualvolta sono imputati in procedimenti penali.

Le disposizioni di essa si applicheranno fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.

### **Presidente del Consiglio dei Ministri.**

E' legittimo l'impedimento del P.C.M. quando esso è impegnato:

- nell'esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti;
- nell'esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 Agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- nell'esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
- nell'esercizio di una o più delle attribuzioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993 e successive modificazioni;
- nell'esercizio delle relative attività preparatorie e consequenziali;
- in ogni attività comunque coesistente alle funzioni di Governo.

### **Ministri del Governo della Repubblica.**

E' legittimo l'impedimento dei M.G.R. quando essi sono impegnati:

- nell'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni;
- nell'esercizio di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di Governo.

In tutti questi casi il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.

Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi.

Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.